



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 29 del 26/09/2013

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**



INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	4
<i>Art. 1. Oggetto e finalità</i>	4
<i>Art. 2. Tipologia gestione</i>	4
CAPO II - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA CON CONCESSIONE IN USO PER L'ATTIVITÀ	6
<i>Art. 3. Soggetti aventi diritto alla concessione</i>	6
<i>Art. 4. Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti</i>	7
<i>Art. 5 Oggetto della concessione</i>	7
<i>Art. 6 Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole</i>	7
<i>Art. 7 Modalità di presentazione delle domande di concessione</i>	8
<i>Art. 8 Contenuto dell'istanza e allegati</i>	9
<i>Art. 9 Criteri per l'assegnazione</i>	10
<i>Art. 10 Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche</i>	10
<i>Art. 11 Deposito cauzionale</i>	11
<i>Art. 12. Uso gratuito</i>	12
<i>Art. 13 Norme di condotta e responsabilità</i>	12
CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE INDIRETTA O CONVENZIONATA CON CONCESSIONE A TERZI	15
<i>Art. 14. Concessione in gestione</i>	15
<i>Art. 15 Uso pubblico - sociale degli impianti</i>	16
<i>Art. 16 Gestione sociale pluriennale</i>	16
<i>Art. 17 Divieto di sub concessione</i>	16
<i>Art. 18 Soggetti</i>	17



<i>Art. 19 Durata della concessione</i>	17
<i>Art. 20 Contenuto minimo della convenzione</i>	18
<i>Art. 21 Canone</i>	19
<i>Art. 22 Doveri del concessionario</i>	20
<i>Art. 23 Utenze e tassa raccolta rifiuti</i>	21
<i>Art. 24 Bar ed esercizi pubblici</i>	22
<i>Art. 25 Manutenzione e gestione ordinaria</i>	22
<i>Art. 26 Manutenzione straordinaria</i>	23
<i>Art. 27 Decadenza e revoca della concessione in gestione</i>	24
<i>Art. 28 Rinuncia e Recesso</i>	25
<i>Art. 29 Polizza assicurativa</i>	25
<i>Art.30 Vigilanza e custodia impianti</i>	25
<i>Art. 31 Presa in consegna e restituzione dell'impianto</i>	26
CAPO IV – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	27
<i>Art. 32 Responsabilità</i>	27
<i>Art. 33 Risarcimento danni</i>	27
<i>Art. 34 Vigilanza durante le manifestazioni</i>	27
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	28
<i>Art. 35 Norme transitorie</i>	28
<i>Art.36 Entrata in vigore e abrogazione di norme</i>	28



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I - Norme generali

Art. 1. Oggetto e finalità

Il Comune di Sinnai promuove lo sport e i suoi valori. Finalità principali sono: la promozione dell'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini.

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le attrezzature in essi ubicate sono parte integrante del patrimonio del Comune e sono destinati ad uso pubblico.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali dell'affidamento in uso ed in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 2. Tipologia gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) **gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;**
- b) **gestione indiretta o convenzionata** con concessione per la gestione degli impianti.

In particolare:

- a) Si definiscono impianti a **gestione diretta** gli impianti gestiti in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici;
- b) Si definiscono impianti a **gestione indiretta** gli impianti affidati totalmente in gestione, mediante apposite convenzioni, a società o enti sportivi.



Il Comune gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente Regolamento, sentita la Commissione consiliare competente.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.



CAPO II - Impianti a gestione diretta con concessione in uso per l'attività

Art. 3. Soggetti aventi diritto alla concessione

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale:

- le scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, tutte le altre società/associazioni sportive che svolgono attività comprovate dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, gli enti pubblici e privati, le cooperative di servizi, le associazioni non sportive e i singoli cittadini.
- le associazioni/società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più federazioni sportive/discipline sportive associate/enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica e/o amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione sportiva/disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva di appartenenza.

Costituisce requisito preferenziale ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni sportive.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

L'uso dell'impianto verrà regolato mediante concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

Qualora più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale potrà affidare lo stesso a più società specificando nei



rispettivi provvedimenti concessori tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori.

Art. 4. Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

L'utilizzo delle strutture sportive comunali può essere concesso, compatibilmente con il calendario predisposto per l'utilizzo degli impianti e previa presentazione di motivata istanza secondo le modalità stabilite nel presente regolamento:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo od amatoriale;
- agli enti pubblici e privati, alle cooperative di servizi, alle associazioni di volontariato e alle associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 5 Oggetto della concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso quali, a titolo esemplificativo, spettacoli, convegni, congressi e mostre.

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno svolgersi compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b) e dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Sinnai dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.



Il Comune di Sinnai dispone l'utilizzazione degli impianti, sentita la scuola, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti ed al Dirigente scolastico.

Resta ferma la possibilità di sospensione o revoca delle suddette concessioni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande di concessione

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate al Comune, Servizio Sport:

a) di norma entro il 15 giugno di ogni anno, per le domande volte ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 10 giorni o relative all'intera annata sportiva;

b) almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione dei locali qualora l'impianto venga richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 10 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Gli stessi termini trovano applicazione per la presentazione delle domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.

I calendari di utilizzo degli impianti sportivi, gestiti direttamente dal Comune, sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione potrà essere rilasciata a favore di soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e/o per periodi limitati.



Il mancato accoglimento della richiesta sarà comunicato ai sodalizi sportivi interessati con le relative motivazioni.

Art. 8 Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda utilizzando il modulo prestampato predisposto dal Servizio Sport. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi, gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, devono pervenire, tramite Protocollo Generale, al Servizio Sport secondo le modalità e termini indicati nel bando/avviso e dovranno contenere tra l'altro:

1. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
2. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
3. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
4. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto.

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente, oltre a quanto previsto nell'apposito modello prestampato, la seguente documentazione:

- 1) codice fiscale/partita Iva;
- 2) registro soci;
- 3) atto costitutivo e statuto del sodalizio ovvero dichiarazione di deposito presso l'Ufficio Sport qualora non siano intervenute modificazioni;
- 4) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., con riferimento alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione.



Art. 9 Criteri per l'assegnazione

Il Responsabile del servizio, in presenza di più domande di concessione del medesimo impianto, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone un calendario assegnando, preferibilmente, gli impianti a soggetti aventi sede nel comune di Sinnai secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) le scuole di ogni ordine e grado;
- 2) le società sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e/o nell'ambito del territorio del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri di assegnazione:
 - a) affiliazione a una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
 - b) riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza o da parte del CONI di un centro di avviamento allo sport;
 - c) partecipazione ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., privilegiando i campionati di livello maggiore;
 - d) attività di promozione dello sport (attività didattiche, realizzazione progetti sportivi con e a favore di giovani in età scolare, agevolazioni tariffarie, ecc.) tra i giovani in età scolare;
 - e) risultati agonistici ottenuti negli ultimi 5 anni;
 - f) numeri di atleti tesserati;
 - g) anni di attività del sodalizio.

Art. 10 Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare anticipatamente, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto della deliberazione del Consiglio



comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.

Per l'uso continuativo degli impianti da parte delle società e associazioni sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, per non meno di due giorni alla settimana, potranno essere stabilite delle tariffe agevolate.

Le tariffe verranno aumentate in misura non inferiore al 10% qualora le manifestazioni siano oggetto di riprese televisive o radiofoniche ed il concessionario riscuota dei compensi.

La riscossione delle tariffe avviene mediante pagamento di un importo rapportato alle ore di utilizzo suddiviso, per le concessioni di durata non inferiore a 90 giorni, nel numero massimo di 3 quote, con versamento della prima quota all'atto del rilascio della concessione e delle successive secondo le modalità e i termini stabiliti nello stesso provvedimento concessorio.

Il ritardato pagamento per oltre trenta giorni dalla data di scadenza, anche di una sola quota, comporta la revoca della concessione e la conseguente inibizione all'uso dell'impianto sportivo.

Art. 11 Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi comunali dovrà prestare cauzione tramite versamento in contanti o polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria alla Tesoreria comunale a garanzia di eventuali danni agli impianti.

L'importo del deposito cauzionale, fissato con delibera della Giunta Comunale per la concessione di ogni impianto sportivo, sarà differenziato in relazione alla durata della concessione e al valore delle strutture, degli arredi e delle attrezzature.



E' fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, se versata in contanti, verrà restituita alla scadenza della concessione, previo accertamento del corretto utilizzo dell'impianto avuto in uso.

Art. 12. Uso gratuito

la Giunta Comunale potrà concedere l'uso dell'impianto anche gratuitamente senza richiedere il pagamento di tariffe e/o depositi cauzionali, fatta eccezione per le spese funzionali allo svolgimento della manifestazione e contestuale assunzione della responsabilità in ordine agli eventuali danni, nei seguenti casi:

- per l'organizzazione di manifestazioni sportive gratuite per il pubblico, a cura di gruppi sportivi scolastici;
- per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nonché a scopo di beneficenza.

Art. 13 Norme di condotta e responsabilità

- 1) Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti, secondo le norme del presente Regolamento, sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per conto di essi dovessero introdursi negli stessi;
- 2) Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante;
- 3) I concessionari hanno l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi dei soggetti in possesso delle chiavi di ingresso agli impianti sportivi oggetto della concessione;



- 4) È vietato cedere a soggetti non autorizzati ovvero duplicare le chiavi di ingresso agli impianti sportivi avute in consegna all'atto del rilascio della concessione in uso.
 - 5) Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle strutture annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge. Lo stesso personale provvederà in tali occasioni anche alla verifica della corretta gestione dell'impianto e del rispetto delle disposizioni contenute nella concessione.
 - 6) L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
 - 7) Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.
- È fatto inoltre obbligo al concessionario di:
- a) osservare e fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune;
 - b) non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune;



- c) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- d) presentare, alla scadenza della concessione d'uso, al Servizio Sport, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta;
- e) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- f) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune.



CAPO III - Impianti a gestione indiretta o convenzionata con concessione a terzi

Art. 14. Concessione in gestione

L'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta, la manutenzione degli impianti sportivi ed i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'amministrazione comunale individua i parametri necessari per la selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti parametri:

- coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti;
- esperienze maturate nell'ambito sportivo individuato nel bando;
- affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
- coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
- sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto;
- spazi e orari garantiti per le utenze sociali (anziani, portatori di handicap, ecc.);
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- vantaggi per l'Amministrazione comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità, ecc.).



Qualora nessuna società sportiva locale faccia richiesta di concessione in gestione dell'impianto, l'uso dell'impianto potrà essere concesso secondo le disposizioni di cui al precedente CAPO I.

Art. 15 Uso pubblico - sociale degli impianti

Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.

Art. 16 Gestione sociale pluriennale

L'amministrazione comunale può concedere gli impianti sportivi comunali in gestione sociale pluriennale per soddisfare particolari e preminenti esigenze di promozione sportiva della comunità.

In ordine alle gestioni sociali pluriennali, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'eventuale compensazione tra il canone e le spese relative alle opere di miglioria da realizzare o realizzate a cura del concessionario.

L'Amministrazione comunale potrà altresì valutare, anche, l'eventuale compensazione tra il canone dovuto e le spese di gestione dell'impianto.

I corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli impianti ed i proventi delle sponsorizzazioni sono introitati dal concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Art. 17 Divieto di sub concessione

È fatto assoluto divieto di sub concedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.



Il Concessionario può affidare la gestione di singole attività sportive programmate nell'impianto ad altro soggetto, ferma restando la sua piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- che il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente approvata dall'Amministrazione comunale.

Art. 18 Soggetti

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire a favore di:

- 1) associazioni/società sportive affiliate a federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 2) federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 3) consorzi di associazioni/società sportive;
- 4) cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
- 5) fondazioni, associazioni, imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva sempreché l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

La gestione è affidata in via preferenziale ai soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai purché in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 19 Durata della concessione

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente Regolamento che formerà in ogni caso parte integrante e



sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata da 1 fino a un massimo di 9 anni.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio comunale.

Decorso il termine previsto, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 20 Contenuto minimo della convenzione

I rapporti tra il Comune di Sinnai e i soggetti concessionari di cui al presente Capo sono regolati da una convenzione di gestione avente i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- canone di concessione;
- attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti e delle attrezzature presenti;
- programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- gestione delle eventuali attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
- manutenzione ordinaria dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- norme sul personale in servizio;
- garanzie;
- forme di controllo da parte del Comune;
- obbligo a carico del concessionario di redigere una contabilità separata relativa alla gestione in concessione e le forme di comunicazione obbligatoria nei confronti del Comune;
- termine di preavviso in caso di recesso.



Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato con norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto affidato in concessione.

Art. 21 Canone

L'Amministrazione comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto.

Per le società e associazioni sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, il canone verrà determinato dai competenti organi comunali valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto, le agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli e più in generale delle eventuali necessità sociali del territorio.

Il canone annuale deve essere versato in tre quote di cui la prima all'atto della stipula della convenzione e le successive entro i successivi 120 e 240 giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Il canone potrà essere oggetto di adeguamento qualora il Comune effettui a proprie spese opere di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute o di modifiche del presente Regolamento.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione, la conseguente inibizione all'uso dell'impianto sportivo e costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione ipso-jure della convenzione, salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione o ragione del Comune per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.



Art. 22 Doveri del concessionario

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente Regolamento, il concessionario in convenzione di cui all'art. 3, lettera b) deve:

- a) consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe stabilite dal Comune . Le tariffe verranno determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale;
- b) applicare le tariffe agevolate a favore degli utenti che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- c) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati con il Comune;
- d) mettere a disposizione del Comune l'impianto, se non utilizzato dalla società sportiva concessionaria per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione a livello locale delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, sportive e non;
- e) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
- f) presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sport, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. Nella medesima relazione dovrà essere indicato il grado di completamento delle opere di miglioria, se ed in quanto previste nell'atto di concessione, effettuate nel corso dell'anno cui la stessa relazione fa riferimento;
- g) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni);



- h) garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà, il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione;
- i) prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e contro eventuali danni.

Art. 23 Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del Comune e del soggetto convenzionato secondo i seguenti criteri:

A carico del concessionario:

- a) il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento. Tale onere non graverà sul soggetto convenzionato qualora per l'anno di riferimento in cui si misurerà il consumo, si attesti un risparmio dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, nella misura minima del 20% rispetto ai costi dell'anno precedente. Tale eventuale esenzione, non potendo essere applicata alle società di nuova costituzione, potrà essere applicata solo dopo 12 mesi dalla loro costituzione qualora si attesti il risparmio anzidetto rispetto ai 12 mesi precedenti.
- b) tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.

A carico del Comune:

- c) l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Per le tipologie di gestione degli impianti di cui all'articolo 2 comma b) quando la gestione degli stessi riveste rilevanza economica (in quanto nella gestione è preponderante la locazione dell'impianto ad altri sodalizi sportivi ed a privati), la Giunta Comunale, valutata la rilevanza economica della gestione dell'impianto in questione, dispone che i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento e alle utenze varie siano a totale carico del concessionario.

Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono sempre e totalmente a carico del concessionario.



Art. 24 Bar ed esercizi pubblici

È fatto divieto a chiunque di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar o altri servizi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, pena la revoca della concessione.

Il soggetto concessionario, provvisto dell'autorizzazione di cui al comma precedente, potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. Nel caso di affidamento a terzi, il soggetto concessionario dovrà darne sollecita comunicazione all'Amministrazione comunale per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto.

Art. 25 Manutenzione e gestione ordinaria

È a carico del concessionario di cui al presente Capo, la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della concessione.

Il concessionario si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, oltre a quanto ulteriormente previsto nella concessione, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

1. pulizia dei locali, delle pertinenze e del complesso sportivo nel suo complesso;



2. manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura del terreno di gioco e delle aree limitrofe a verde;
3. manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
4. manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;
5. sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco, di allenamento e del parcheggio);
6. imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
7. manutenzione impianti voce;
8. manutenzione impianto elettrico e relativi accessori (phon degli spogliatoi, ecc.).

L'elencazione di cui sopra non ha carattere esaustivo e, pertanto, saranno a carico del concessionario anche interventi diversi da quelli elencati purché qualificabili come di manutenzione ordinaria secondo le norme del Codice Civile.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

La non corretta conduzione degli impianti sportivi per negligenza nell'esecuzione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario che dovesse dar luogo alla necessità di interventi straordinari, costituisce motivo di risoluzione della concessione e fonte di richiesta di risarcimento danni da parte e a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 26 Manutenzione straordinaria

Il Comune provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.



Ove necessitino riparazioni urgenti, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile in base alle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre.

Art. 27 Decadenza e revoca della concessione in gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza o mancata/inadeguata sorveglianza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza dalla concessione per i motivi su indicati.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, la concessione potrà essere revocata con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.



Art. 28 Rinuncia e Recesso

In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario daranno comunicazione scritta al Servizio Sport del Comune. In caso di omessa comunicazione, alle Società rinunciatarie continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione. In tal caso l'Amministrazione comunale provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento dei danni. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 29 Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale o chi ne abbia la concessione per la gestione è comunque tenuta ad attivare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, con primaria Compagnia o Istituto di assicurazione, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone che accedono ai suddetti impianti .

Detta polizza dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art.30 Vigilanza e custodia impianti

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.



La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che il gestore dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

La vigilanza degli impianti, laddove non fosse prevista la figura di un custode in loco, deve comunque essere garantita mediante sistemi di videosorveglianza che lascino traccia registrata, ovvero idonei sistemi d'allarme collegati con le forze dell'ordine o con riconosciuto Ente di Vigilanza.

La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Art. 31 Presa in consegna e restituzione dell'impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura nonché del terreno di gioco in cui si esercita l'attività sportiva per la quale l'impianto è destinato.

Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà del Comune.



CAPO IV – Responsabilità del concessionario

Art. 32 Responsabilità

Il Concessionario di cui all'art. 3, lettere a) e b) del presente Regolamento è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo I e II del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario gestore gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 33 Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso o la gestione dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 34 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.



CAPO V - Disposizioni Finali

Art. 35 Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni previa rinegoziazione e adeguamento.

Art.36 Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.